



NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE - ANNO XVII N. 08 - 19/04/2022

PER L'ANNO 2022 BUONI BENZINA ESENTI DA TASSAZIONE

Per l'anno 2022 le imprese private potranno erogare al proprio Personale dipendente buoni benzina, che non concorreranno a formare la base imponibile di reddito ai fini fiscali, nel limite massimo annuo di euro 200,00.

Il valore dei 200,00 euro è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR. Infatti, il Decreto Legge n. 21/2022 (cosiddetto "Decreto Ucraina") ha previsto all'art. 2 che i buoni benzina non devono essere cumulati con il limite di esenzione di euro 258,23 annui, previsto dal TUIR per l'erogazione di beni e servizi.

L'erogazione dei suddetti buoni non concorre, dunque, alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Inoltre, i buoni benzina, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili, non concorreranno, altresì, a formare reddito anche ai fini contributivi.

E' utile evidenziare che, al fine di usufruire della suddetta esenzione fiscale, l'erogazione – da parte del Datore di lavoro – dei buoni benzina deve avvenire distintamente in busta paga, rispetto al percepimento di eventuali altri *fringe benefit* per cui è previsto il limite d'esenzione annuo sino a 258,23 euro.

Infine, si precisa che i buoni benzina vanno corrisposti esclusivamente al Personale dipendente (sono esclusi, quindi, co.co.co., stagisti, amministratori, ecc.).



Sui nostri siti,



è possibile consultare il testo integrale del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022.



Ricordiamo che tutti i numeri del notiziario sono disponibili sui nostri siti dove potrai sempre trovare anche tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale.

www.unisin.it

